

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 11 settembre 1896, *Pres. BIANCHI P., Est. IMPERATRICE; Merolo c. Mazzucco.*

Giustizia amministrativa — Ricorso all IV Sezione — Avvocato — Sottoscrizione — Menzione del mandato (L.2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, art.29; Reg. relativo 17 ottobre 1889, art.5). **Elezioni amministrative — Computo delle schede — Lista d'identificazione — Apertura antecedente dell'urna** (L. 11 luglio 1894 sulle operazioni elettorali, art.6; L. com. e prov. 10 febbraio 1889, art.76).

E' valido il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato sottoscritto dal solo avvocato, senza l'indicazione del mandato che gli dava facoltà di sottoscriverlo.

Nelle votazioni per le elezioni amministrative il computo delle schede deve essere fatto mediante la nota d'identificazione, né è lecito, sotto pena di nullità, di eseguirne il riscontro mediante apertura dell'urna prima dello scrutinio. (1)

La Sezione, ecc. — Considerato che non ha fondamento la eccepita nullità o irricevibilità del ricorso, la quale vorrebbe desumersi dalla mancanza di firme di alcuna delle parti, e della menzione della data del mandato all'avvocato a sottoscrivere per essa. L'art.29 della legge sul Consiglio di Stato dispone: « Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere fornito di mandato speciale ». Essendo stato depositato insieme al ricorso a firma dell'avv. Grossi la contemporanea procura speciale che espressamente lo autorizzava a sottoscriverlo, il voto della legge deve dirsi adempito.

È vero che l'art.5 del regolamento di procedura sottopone a pena di nullità l'obbligo della sottoscrizione di alcune delle parti e dell'avvocato ammesso a patrocinare, ovvero del solo avvocato, indicandosi in questo caso « la data del mandato speciale », ma avendo soggiunto l'art.13 il ricorso è nullo se manchi « la sottoscrizione richiesta dall'art.5 », ogni buona regola d'interpretazione, specialmente in tema di perdita di diritto, non può consentire che la nullità per la mancanza di sottoscrizione possa applicarsi ed estendersi all'omessa indicazione della data del mandato speciale all'avvocato che si sottoscrive per la parte. E nell'incontro al rigorismo delle forme deve prevalere il fine raggiunto dalla disposizione della legge, una volta che la data del mandato depositato col ricorso è pari a quella della sottoscrizione e dell'intimo.

Considerato che tra' molteplici mezzi di ricorso si appalesa di maggior momento, e di carattere più esauriente, la denunziata violazione dell'art.6 della legge 11 luglio 1894 n. 286 trasfuso nell'odierno art.76 del testo coordinato della legge com. prov.; che, cioè, secondo il processo verbale dell'ufficio definitivo per la nomina del consigliere provinciale, chiusa la votazione, è constatato il numero dei votanti in base alla nota di identificazione, la quale dopo sottoscritta e chiusa e sigillata era consegnata al pretore, « il presidente (si legge) aperto quindi l'urna e numerate le schede in essa deposte dai votanti, le ha riconosciute in n. di 498 nell'urna per consiglieri provinciali e di 11 in quella dei consiglieri comunali, dopo di che le ha messe nell'urna medesima ». Ed al seguito di ciò si procede alla operazione di scrutinio ed al computo dei voti.

Che senza qui rilevare il rimarchevole accenno, denunziato da altro mezzo di ricorso, della contemporanea ricerca nell'urna pei consiglieri comunali delle 11 schede ricollocate in quella pei consiglieri provinciali, costituisce invincibile violazione della sopracitata legge 11 luglio 1894 il fatto indiscutibile, accertato dalla fede del verbale, di essersi proceduto alla numerazione delle schede estraendole dall'urna e rimettendovele, prima di addivenire allo scrutinio delle medesime. Che questo sistema rispondeva all'antico dettato dall'art.76 della legge com. e prov., pel quale il presidente dichiara chiusa la votazione a apre quindi l'urna, riscontra quindi il numero delle schede deposte dai votanti, ne fa segnare il numero nel processo verbale e le ripone nell'urna ».

Però la disposizione, innovativa, racchiusa nell'odierno art.76 non solo non prescrive, ma ha voluto pensatamente impedire, pei fini cui sopra, l'apertura dell'urna pel riscontro ed annotazione del numero delle schede prima dello scrutinio, a ciò surrogando, come prova autentica, la nota di identificazione dell'art. 31 della legge elettorale politica, la quale serve ad accertare così il numero come le persone dei votanti, mediante la firma di uno scrutatore di fianco ai nomi degli elettori su di un esemplare della lista, a misura che si presentano e sono riconosciuti ed ammessi a votare.

La quale nota, sia o no la istessa raffigurata nell'art.73 e si appelli di identificazione o di riscontro, si eleva a dignità di prova irrecusabile per tutti gli effetti attribuitile dalla legge col concorso delle condizioni richieste dal capoverso del n.2 del precitato art.76, pel quale « a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, dovrà essere sottoscritto dai membri dell'ufficio e chiuso in piego sigillato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego, che indi viene consegnato o trasmesso immediatamente al pretore ».

Che al dettato dell'attuale art.76 risponde il concetto informatore di esso, desunto non solo dal fine della legge di assicurare con ogni miglior mezzo la sincerità delle operazioni elettorali, ma altresì dalle parole del relatore della legge modificativa 11 luglio 1894, il quale, dopo aver rilevato la importanza del nuovo metodo per accertare con maggiore sicurezza il numero dei votanti « desumendolo dalle firme d'identificazione apposte sulla nota degli elettori, la quale è un atto pubblico che si unisce al verbale e si tiene esposto per 15 giorni nella sala del Comune», continua dicendo che « eseguito questo primo accertamento e notato nel verbale il risultato di esso, si procede allo spoglio delle schede», e poscia conclude « però vi proponiamo che le schede da spogliarsi non si debbono più contare prima di farne lo spoglio come prescrive la presente legge, ma invece dopo di questo ».

Che l'essersi aperta l'urna dopo assicurata la nota di identificazione non varia la conseguenza delle infrazioni alla legge, ispirandosi la ragione del diritto a voler precipuamente impedire la fraudolenta sostituzione delle schede, assai facile ad avvenire nel procedersi alla estrazione e numerazione di esse prima dello spoglio, a prescindere da ogni altra possibile alterazione numerica in più od in meno pel non inconcepibile scopo di arrivare alla nullità della elezione.

Considerato che trattandosi di disposizioni informate ad una ragione d'ordine pubblico come dirette ad assicurare la maggiore regolarità e sincerità della libera esplicazione del diritto di voto, la loro inosservanza deve menare alla nullità delle operazioni che si esplicarono nella unica sezione di Minturno, nullità ritenuta ed applicata in casi consimili da questa Sezione. (*Omissis*).

Per questi motivi, ecc.